



**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE**

Sidra SpA
Approvato nella seduta CdA

del ...10/05/2016.

INDICE

PARTE I - INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO, RICERCA

- Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione)
- Art. 2 (Individuazione del fabbisogno)
- Art. 3 (Individuazione delle professionalità)
- Art. 4 (Procedura comparativa)
- Art. 5 (Esclusioni)
- Art. 6 (Durata del contratto e determinazione del compenso)
- Art. 7 (Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

PARTE II - INCARICHI LEGALI PER LA DISCIPLINA DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE

- Art. 8 (Oggetto)
- Art. 9 (Incarichi ad avvocati esterni per la difesa in giudizio)
- Art. 10 (Affidamento degli incarichi professionali)
- Art. 11 (Competenze economiche)
- Art. 12 (Obblighi del professionista)
- Art. 13 (Revoca dell'incarico e risoluzione della convenzione)
- Art. 14 (Pubblicità del **Regolamento**)

PARTE I - INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO, RICERCA

Art. 1

(Finalità, ambito di applicazione e definizioni)

1. la parte I del presente Regolamento disciplina il conferimento, da parte di Sidra SpA, degli incarichi professionali e di collaborazione ad esperti, esterni alla Società e di comprovata esperienza. A tal fine, il presente Regolamento individua principi, criteri e modalità, per il conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza, a cui la Società intende conformarsi, in ottemperanza alle prescrizioni normative e nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e rotazione, economicità. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come previsto dall'art. 46 del D.L. 112/08 convertito nella L. 133/08 e s.m.i.

2. Per "consulenze" devono intendersi quegli incarichi attribuiti a professionisti, aventi ad oggetto la richiesta di predisposizione di un parere o l'espressione di una valutazione e/o di un giudizio, ovvero attività di consulenza e/o supporto per la elaborazione di atti amministrativi, normativi, deliberativi, regolamentari, societari in genere. Tali incarichi non

presuppongono necessariamente la redazione di relazioni scritte finali, ma dell'attività espletata dovrà essere possibile effettuare specifica replicabilità.

3. Per "incarichi di studio" devono intendersi quegli incarichi aventi ad oggetto una attività di studio ed approfondimento, commissionati dalla Società nel suo interesse, il cui corretto svolgimento presuppone la consegna, da parte del professionista di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.

4. Per "incarichi di ricerca" devono intendersi quegli incarichi aventi ad oggetto una attività di approfondimento e ricerca, il cui programma è nel dettaglio preventivamente definito ed individuato dalla Società. Tali incarichi non presuppongono necessariamente la redazione di relazioni scritte finali, ma dell'attività espletata dovrà essere possibile effettuare specifica replicabilità.

5. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile, con esclusione di quelli indicati al successivo articolo 6.

Art. 2

(Individuazione del fabbisogno)

1. Il Direttore generale, ricevuta la richiesta della struttura interessata, verifica la sua congruenza con il fabbisogno e le competenze istituzionali della Società, con le esigenze di funzionalità nonché con la temporaneità della necessità.

2. Il Direttore generale, verifica l'impossibilità oggettiva di rispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso la Società, anche attraverso interPELLI interni, tiene conto delle mansioni esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna, sottoponendo gli opportuni atti al Consiglio di Amministrazione.

Art. 3

(Individuazione delle professionalità)

1. Per il conferimento di incarichi di cui all'art. 1, il cui corrispettivo stimato sia fino ad € 40.000,00, oltre IVA ed oneri accessori, il legale rappresentante di SIDRA S.p.A. può individuare il collaboratore esterno mediante conferimento diretto, motivato da ragioni di urgenza e qualora la prestazione richieda abilità, e particolari qualificazioni professionali, caratteristiche tali da rendere inopportuno ed infruttuoso il ricorso a procedure di selezione. Il conferimento dell'incarico dovrà indicare l'oggetto dell'incarico e della specifica prestazione richiesta, la durata ed il corrispettivo massimo proposto. Il Professionista incaricato dovrà fornire a Sidra S.p.A., antecedentemente al conferimento dell'incarico il rispettivo curriculum, che riporti titoli ed esperienze professionali pregresse.

2. Nel caso in cui non ricorrano i presupposti di cui al precedente art. 3 comma 1, si potrà procedere come specificato al comma 3 del presente articolo, o attraverso la trasmissione di una lettera di invito ad almeno cinque soggetti provvisti dei requisiti generali richiesti. La lettera di invito deve indicare l'oggetto dell'incarico e della specifica prestazione richiesta, la durata, il corrispettivo massimo proposto, i titoli e le esperienze professionali pregresse richieste, le modalità e i termini per la presentazione delle offerte. Se i soggetti proponenti sono inseriti in una struttura societaria o associativa i titoli, le esperienze ed il curriculum,

Sidra SpA
Approvato nella seduta CdA
del 10/05/2016

dovranno sempre appartenere al singolo soggetto che svolgerà la prestazione. Il singolo soggetto proponente potrà utilizzare eventuali soggetti ausiliari di supporto, ma solo eccezionalmente e previa esaustiva motivazione, rimanendo comunque personalmente responsabile sull'affidabilità, competenza, serietà professionale e risvolti economici, dello stesso ausiliario. Rimane inderogabile il diritto della Società di non considerare sufficiente ed esaustiva la motivazione sull'utilizzo di soggetti ausiliari.

3. Per importi stimati maggiori ad € 40.000,00 previa delibera del Consiglio di Amministrazione, che indichi le motivazioni a giustificazione del ricorso a soggetto esterno al personale della Società, durata e oggetto dell'incarico, nonché il corrispettivo massimo da attribuirsi per lo svolgimento dello stesso, il Direttore generale, predispone apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa della Società;
- b) specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) durata dell'incarico;
- d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
- e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato tramite tutte le informazioni correlate quali: la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
- f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile della procedura.

Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

In ogni caso, per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) godere dei diritti civili e politici;
- b) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- c) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- d) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta e del titolo di studio richiesto.

Art. 4

(Procedura comparativa)

1. La valutazione dei curricula presentati, a seguito avvio procedura esposta al precedente art. 3, viene effettuata da una commissione appositamente costituita, la cui nomina è di competenza del Direttore generale che può farne parte.

2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

- a) qualificazione professionale;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;

- d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
- e) ulteriori eventuali elementi legati alla specificità dell'attività svolta dalla Società e dell'incarico.

3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

Art. 5 (Esclusioni)

1 Sono esclusi dalla presente sezione del Regolamento:

- a. gli incarichi previsti dalla normativa sui lavori pubblici per i quali si applica la specifica disciplina;
- b. i contratti disciplinati dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.;
- c. gli incarichi per l'assistenza giudiziale e stragiudiziale della Società (di cui infra all'art.8);
- d. gli incarichi per attività notarili;
- e. gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

Art. 6 (Durata del contratto e determinazione del compenso)

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Sidra SpA può prorogare - ove ravvisi un motivato interesse - la durata del contratto solo al fine di completare attività già in itinere e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per le attività individuate.

2. La Direzione generale, provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.

3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 7 (Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. Il responsabile dell'ufficio a cui il consulente fa riferimento, verifica il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare/convenzione/lettera di affidamento di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile può richiedere al soggetto incaricato di

integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a sessanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a sessanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

4. Il responsabile dell'ufficio a cui il collaboratore esterno fa riferimento, dovendo autorizzare il pagamento delle relative fatture, verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

PARTE II INCARICHI LEGALI PER LA DISCIPLINA DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE

Art. 8 (Oggetto)

1. Nel rispetto della normativa vigente, e dei principi di economicità, efficienza, pubblicità, trasparenza, imparzialità e buon andamento, la Parte II del presente Regolamento disciplina la gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale in cui è parte Sidra SpA nonché i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi di rappresentanza in giudizio e di patrocinio legale.

2. Il Regolamento consente di disciplinare il conferimento di incarichi a professionisti esterni, docenti universitari a tempo pieno o abilitati ed iscritti presso l'Ordine degli Avvocati e coperti da idonea assicurazione professionale, per lo svolgimento di attività dirette allo studio e alla soluzione di problemi di particolare complessità, nonché per la tutela e la costituzione in giudizio di Sidra SpA dinanzi alle Autorità Giudiziarie di ogni ordine e grado.

3. Gli incarichi ai legali sono conferiti normalmente, a seguito di decisione del C.d.A. o secondo le deleghe attribuite, a professionisti aventi i requisiti di cui alla presente sezione del Regolamento, al fine di garantire la trasparenza, la concorrenza, la non discriminazione e la pubblicità della procedura di conferimento dell'incarico.

Art. 9 (Incarichi ad avvocati esterni per la difesa in giudizio)

1. Per l'affidamento degli incarichi professionali esterni di difesa di Sidra SpA nei singoli giudizi è istituito apposito elenco dei professionisti, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature. L'elenco in oggetto dovrà essere aggiornato annualmente. L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato. Le domande devono contenere, a pena di inammissibilità e sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 45, le informazioni di seguito elencate:

a) dati anagrafici e titoli di studio ed abilitanti alle professioni;

Sidra SpA
Approvato nella seduta CdA 6
del 10/05/2016

- b) iscrizione all' Albo degli Avvocati o all'Albo dei Praticanti Abilitati, con indicazione relativo Foro di appartenenza;
 - c) eventuali iscrizioni all'Albo Speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori;
 - d) numero partita iva;
 - e) numero polizza assicurativa per responsabilità civile professionale con indicazione del massimale;
 - f) insussistenza di cause ostative, a norma di legge, a contrattare con la Pubblica Amministrazione o con società partecipate;
 - g) insussistenza di situazioni di conflitti di interesse con Sidra SpA , come previsto dall'Ordinamento giuridico e dal Codice deontologico forense e come peraltro stabilito dalle norme in materia;
 - h) dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi da parte di Sidra SpA indicando non più di due rami di specializzazione (civile, amministrativo, lavoro, penale, tributario, altro ed eventuale) e le specifiche materie (appalti, recupero crediti, societario, eccetera) per il quali si richiede iscrizione e allegando un dettagliato curriculum professionale dal quale si possa evincere, con chiarezza, il tipo di attività nel quale il professionista sia specializzato. I predetti elementi e requisiti dovranno appartenere al singolo professionista richiedente, anche se appartenente a studio professionale associato;
 - i) dichiarazione di presa visione e accettazione di quanto previsto nel presente regolamento;
 - l) dichiarazione di iscrizione alla Cassa Nazionale Forense, se già avvocati;
2. I professionisti potranno presentare in qualsiasi momento il proprio curriculum professionale aggiornato che sostituirà quello precedentemente presentato.
3. Il venir meno di una delle condizioni di cui al precedente comma 1 comporta l'automatica decadenza dall'iscrizione.
4. La richiesta di iscrizione all'Albo deve essere inviata per mezzo di posta elettronica certificata, entro il termine indicato nell'avviso che verrà pubblicato on line sul sito istituzionale di Sidra SpA.

Art. 10

(Affidamento degli incarichi professionali)

1. Nell'affidamento degli incarichi, saranno osservati i seguenti criteri:
 - rotazione degli incarichi tra gli iscritti nell'elenco;
 - specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum per le cause di particolare importanza e complessità;
 - valorizzazione dei giovani professionisti per le cause di minore importanza e complessità;
 - casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto.
2. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto; in tal caso l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

Sidra SpA
 Approvato nella seduta CdA
 del 10/09/2016

7

3. La Società si riserva la facoltà di derogare motivatamente ai criteri fissati nel presente regolamento, nel caso di controversie di rilevante importanza e relativi a questioni di massima complessità che richiedono prestazioni di altissima specializzazione.
4. Nella circostanza potranno essere interpellati e/o conferiti incarichi a professionisti di chiara fama, specialisti della materia, docenti universitari o ricercatori, anche se non iscritti nell'elenco di cui al presente Regolamento.
5. Non possono essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio.
6. L'incarico potrà essere affidato per uno o più gradi di giudizio. Il professionista si obbliga ad eseguire la prestazione secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche. Laddove si rendesse necessario e salva diversa indicazione della Società, il professionista provvederà a nominare avvocati domiciliatari, individuandoli nella propria rete di referenti. Gli stessi dovranno, in ogni caso, offrire tutti i requisiti richiesti al professionista iscritto all'Albo dell'Ente ed agiranno sotto la diretta responsabilità dello stesso professionista iscritto all'Albo.
7. Gli eventuali oneri per la domiciliazione sono a carico del professionista incaricato dall'Ente, il quale non può rivalersi, per il rimborso degli stessi, nei confronti di Sidra SpA. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico dovrà rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense o dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231 adottato dalla Società.
8. Gli incarichi devono essere regolati da apposite convenzioni che prevedano una specifica clausola risolutiva che vieti all'incaricato altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato.
9. Nelle stesse gli incaricati devono dichiarare la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco. Le convenzioni devono inoltre prevedere l'indicazione del valore della causa o del processo penale, sempre che quest'ultimo sia o possa essere determinato; nel caso in cui il valore della causa o del processo penale sia indeterminato o indeterminabile, questo verrà concordato con il Direttore Generale o con un suo delegato, previa replicabilità formale e sostanziale dei criteri applicati.

Art. 11

(Competenze economiche)

1. I compensi del professionista incaricato saranno determinati di volta in volta richiedendo allo stesso, ove sia concretamente possibile in base alle caratteristiche della causa civile o del processo penale, analitico preventivo.
2. La corresponsione dei compensi dovrà sempre avvenire nel rispetto dei parametri minimi fissati dal DM 55/2014.
3. L'eventuale diversificazione dei criteri di commisurazione dei compensi, oltre che al pieno rispetto dei parametri minimi fissati dal DM 55/2014, dovrà rispondere a principi di logica, imparzialità, uniformità dei criteri adoperati, replicabilità delle valutazioni effettuate.

Sidra SpA
Approvato nella seduta CdA 8

Art. 12

(Obblighi del professionista)

1. Il professionista incaricato è tenuto a:
 - a) partecipare agli incontri e alle riunioni organizzate presso Sidra SpA che riguardino le controversie oggetto dell'incarico affidatogli;
 - b) aggiornare in maniera puntuale e costante l'Ente sullo stato delle controversie allegando la relativa documentazione processuale;
 - c) di richiedere la riunione dei giudizi, ove consentito dall'ordinamento processuale, al fine di limitare le spese legali;
 - d) indicare alla Società, in relazione alle questioni delle quali è investito, le soluzioni che garantiscono il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati che la stessa si è prefissata in termini di maggiore efficacia ed economicità;
 - e) non accettare incarichi né intraprendere cause contro Sidra SpA o che comunque possano creare situazione di incompatibilità formale o sostanziale, anche dal punto di vista della mera opportunità.

Art. 13

(Revoca dell'incarico e risoluzione della convenzione)

1. Sidra SpA si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al professionista nei seguenti casi:
 - a) venir meno dei requisiti stabiliti per l'iscrizione all'elenco;
 - b) manifesta negligenza o errori evidenti;
 - c) conflitto di interesse;
 - d) ritardi e comportamenti in contrasto con le previsioni del presente regolamento e la deontologia professionale;
 - e) mancata comunicazione della causa di conflitto di interesse.
2. Alla revoca la Società provvede previa motivata deliberazione della C.d.A..

Art. 14

(Pubblicità del Regolamento)

1. Dell'avviso del presente Regolamento e della costituzione di un albo per l'affidamento di incarichi legali per la disciplina del contenzioso giudiziale e stragiudiziale sarà data adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione.
2. Dell'esito delle procedure comparative deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente mediante pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto, della durata dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale.
3. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito web di Sidra SpA e sarà immediatamente operativo a decorrere da giorni 15 dalla pubblicazione dell'Albo dei Professionisti fiduciari.

Sidra SpA
Approvato nella seduta CdA

del10/05/2016.....